

## TI\_GERICHTE 30.2003.181 vom 9. Mai 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-05-09, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_30.2003.181](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2003.181)

FR: TI\_GERICHTE 30.2003.181 du 9 mai 2003

IT: TI\_GERICHTE 30.2003.181 del 9 maggio 2003

### Volltext

Incarto n.30.2003.181/AMM

14977/010

Bellinzona

11 agosto 2003

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Laura Rossini per statuire sul ricorso del 19 maggio 2003  
presentato da

\_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_

contro

la decisione n. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ 2003 emessa dalla Sezione della  
circolazione, \_\_\_\_\_ ,

viste \_\_\_\_\_ le osservazioni del 18 giugno 2003 presentate dalla Sezione della  
circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che la Sezione della circolazione, con decisione del 9 maggio 2003, ha inflitto a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ una multa di fr. 100.■, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.■ e  
le spese di fr. 10.■, per il seguente fatto accertato il 3 dicembre 2002 in territorio  
di \_\_\_\_\_:

"ha circolato con il veicolo \_\_\_\_\_ impiegando, durante la guida, un telefono senza  
dispositivo 'mani libere'. LCS art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1; ONC art. 3 cpv. 1";

che \_\_\_\_\_ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 19 maggio  
2003 in cui postula in sostanza l'annullamento del querelato giudizio;

che in uno scritto del 18 giugno 2003 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal  
formulare osservazioni lasciando a questo giudice "la più ampia facoltà di giudizio";

e considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che per l'art. 31 cpv. 1 LCS il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza; la sua attenzione non dev'essere distratta né dalla radio né da altri apparecchi riproduttori del suono (art. 3 cpv. 1 ultima frase ONC);

che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS); per l'impiego, durante la guida, di un telefono senza dispositivo "mani libere" l'elenco allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari (\_\_\_\_\_) commina una sanzione pecuniaria di fr. 100.■;

che la Sezione della circolazione ha multato l'interessato, come detto, per essere circolato con il proprio veicolo impiegando durante la guida un telefono senza dispositivo "mani libere" (decisione impugnata, con rinvio al rapporto di contravvenzione allestito dalla polizia comunale il 29 gennaio 2003);

che il ricorrente fa valere la sua estraneità ai fatti rimproveratigli, adducendo ■ fra l'altro ■ di non essere circolato il 3 dicembre 2002 a Paradiso, né di avere telefonato durante la guida;

che, sempre stando all'interessato, il giorno indicato nel rapporto di contravvenzione egli si trovava "a\_\_\_\_\_per lavoro, accompagnato dal sig.\_\_\_\_\_di\_\_\_\_\_ ", con il quale si era recato "nello studio audio di\_\_\_\_\_ " (v. osservazioni al rapporto di polizia, richiamate nel ricorso);

che il ricorrente adombra in definitiva un accertamento inesatto dei fatti da parte della polizia comunale; donde il postulato annullamento della decisione impugnata;

che la polizia comunale di\_\_\_\_\_, invitata dalla Sezione della circolazione a precisare le circostanze del reato, non è stata in grado di fornire ragguagli (cfr. lettera del 6 giugno 2003);

che in concreto, esaminando gli atti del fascicolo processuale, questo giudice non riesce a pervenire al convincimento di come l'insorgente sia effettivamente incorso nell'infrazione rimproveratagli;

che del resto anche la Sezione della circolazione, preso atto delle doglianze ricorsuali e della lettera della polizia comunale del 6 giugno 2003, ha rinunciato a formulare osservazioni rimettendosi al giudizio dell'autorità di secondo grado;

che, persistendo dubbi e incertezze, l'interessato deve in definitiva essere prosciolto dall'addebito;

che si giustifica pertanto di annullare la decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali;

per questi motivi,                   visti gli art. 31 cpv. 1 e 90 n. 1 LCS; 3 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

pronuncia:1.   Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

2. Non si prelevano né tasse né spese.

3. Intimazione a:

\_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ ,

Sezione della circolazione, \_\_\_\_\_.

Il giudice:

La segretaria:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.